

Verbale di Accordo

Addì 25 maggio 2022, presso la sede di Via Prenestina 45, si sono incontrate:

ATAC SpA rappresentata da:

Mario Marinelli, Corrado Cingolani

E

le Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di:

FILT CGIL rappresentata da: David Cartacci

FILT CISL rappresentata da: Roberto Ricci

UILTRASPORTI rappresentata da: Fabio Esposito

UGL AUTOFERROTRANVIERI rappresentata da: Lucio Valeri

Premesso che:

1. Il D.Lgs. 81/08 disciplina l'obbligo del Datore di Lavoro di effettuare gli accertamenti di sorveglianza sanitaria volti alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica dei propri dipendenti, fissando le linee guida da condividere per l'effettuazione delle visite mediche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
2. Al fine di dare concreta attuazione all'art. 125, comma 1 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, l'allegato I alla Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni rep. Atti n. 99/CU del 30 ottobre 2007 (di seguito Allegato) individua le mansioni a rischio per la salute, l'incolumità e la sicurezza di terzi per le quali vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare accertamenti di sorveglianza sanitaria volti alla verifica del non utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
3. Tra tali mansioni, vengono specificamente elencate al punto 2) lett. a), e), f) e m) del suddetto Allegato quelle proprie di alcuni profili professionali presenti in Atac S.p.A.
In particolare, vengono ricompresi in tali mansioni quelle:
 - per il personale di movimento: operatori di esercizio, macchinisti, coordinatore, assistente coordinatore, coordinatore ferroviario, capo treno, capo stazione, operatore di gestione, operatore di movimento e gestione, operatore di stazione, addetti ai pannelli di controllo del movimento, operatori scambi cabina;
 - tutti quei profili professionali presenti in Azienda che svolgono in concreto mansioni e attività comunque riconducibili e/o connesse a quelle soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria oggetto della presente trattazione;



4. Successivamente, in data 18 settembre 2008, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della suddetta Intesa, è stato siglato l'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 178, recante *"procedure per gli accertamenti sanitari di tossicodipendenze o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi"*;
5. In data 8 maggio 2009, la Regione Lazio recepisce l'Intesa n. 99/CU del 30 settembre 2007 sancita in Conferenza Unificata e dell'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 178 del 18 settembre 2008 ed approva le procedure adottate dalla stessa Regione per gli "Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".
6. Per quanto sopra, trattandosi di una forma speciale di non idoneità alle mansioni a rischio ai sensi della presente legge, il lavoratore, sollevato dallo svolgimento della relativa mansione, non potrà godere della disciplina in materia di inidoneità temporanea contenuta, in particolare, nel punto 6 del verbale di accordo dell'8 settembre 2011 e nell'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 19 settembre 2005. Quest'ultima disciplina ha infatti finalità diverse in quanto è strettamente collegata al mancato possesso di specifici requisiti psicofisici attitudinali richiesti per l'ammissione in servizio ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, art. 9, commi 3 e 4 in materia di polizia, sicurezza e regolarità delle ferrovie e di altri servizi di trasporto nonché di apposite norme regolamentari adottate con D.M. 23 febbraio 1999 n. 88 in materia di accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto.

Considerato che:

- Emerge la necessità di aggiornare le linee guida definite tra le Parti con verbale di accordo del 1° giugno 2012, pertinenti sia alle modalità delle visite mediche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; sia quelle riguardanti gli accertamenti volti alla verifica del non utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Per quanto sopra premesso e considerato, le Parti condividono quanto segue:

A) Visite mediche per tutto il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria:

- Tutte le visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 verranno effettuate durante l'orario ordinario di lavoro;
- qualora per esigenze produttive l'orario di lavoro risultasse incompatibile con la pianificazione della visita (a titolo esemplificativo: personale che effettua turni notturni) la Direzione di appartenenza del dipendente interessato assegnerà turno agevolato per consentire l'effettuazione della stessa all'interno dell'orario di lavoro;
- Le visite verranno effettuate presso i siti forniti di camera sanitaria e/o presso le unità mobili. Nei casi di assenza a visita, il Settore Sanitario si riserva la facoltà di poter riconvocare a

visita medica il dipendente presso il sito di appartenenza o negli altri siti aziendali ove sono previste, da calendario, sedute mediche nei giorni successivi alla data dell'assenza. Il lavoratore risultato assente, verrà sospeso in quanto non in possesso dell'idoneità alla mansione specifica e potrà riprendere il servizio soltanto dopo aver effettuato la visita di sorveglianza sanitaria.

B) Accertamenti volti alla verifica del non utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:

Art.1

Il test di primo livello verrà effettuato presso o nelle prossimità dei luoghi di lavoro (capolinea, le stazioni, le sedi ferroviarie, ecc.) – anche con l'ausilio e presso apposite unità mobili – prima, durante o dopo il turno di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e a seconda delle esigenze organizzative e produttive connesse al tipo di mansione esposta al rischio, oppure presso gli organismi del SSN o altri servizi autorizzati.

L'Azienda, salvo il caso di fatti imputabili ai lavoratori, organizzerà le attività per concludere gli esami entro un'ora dalla presentazione del dipendente presso la struttura sanitaria; a tal fine, sarà registrato l'orario di presentazione del lavoratore interessato e del termine dell'accertamento.

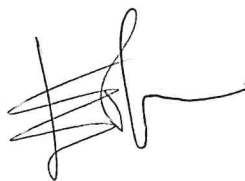
La convocazione, nelle modalità previste da legge, potrà avvenire prima dell'inizio del turno di servizio, durante e/o nell'immediatezza della fine dello stesso. Al solo personale la cui visita dovesse protrarsi oltre il turno di lavoro, sarà comunque corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo, come previsto dal precedente accordo del 1 giugno del 2012.

In caso di fatti imputabili al lavoratore, quest'ultimo, previa motivata giustificazione dell'assenza, potrà essere convocato nuovamente a visita anche singolarmente in siti diversi da quello di appartenenza o, comunque, previsti dalla normale attività lavorativa. Per quest'ultima casistica, in accordo con la Direzione di appartenenza, verrà creata una turnistica *apposita* per consentire l'effettuazione delle visite all'interno dell'orario lavorativo.

Art.2

- a. In caso di negatività agli accertamenti ed escluse altre criticità legate allo stato di salute del dipendente, il medico competente emetterà un giudizio di idoneità alla mansione.
- b. In caso di esito positivo agli accertamenti di primo livello il lavoratore verrà "distolto dal servizio" dal medico competente e posto in "ferie d'ufficio" da parte dei competenti uffici della Direzione Personale, in attesa che venga effettuato il successivo test di conferma (gascromatografia).
- c. Effettuato il test di conferma in caso di positività, il medico competente emetterà, nell'ambito di quanto descritto al p.to 4 delle premesse, un giudizio di "non idoneità" alla mansione e invierà il lavoratore presso la struttura competente sanitaria Ser.T per gli accertamenti di II livello; nel frattempo il lavoratore sarà sospeso dalla paga e dal servizio.

A conclusione degli accertamenti di II livello da parte del Ser.T., il medico competente emetterà uno dei seguenti giudizi:



- **“idoneità con controllo”** quando dal Ser.T. viene certificata l'assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope
 - **“non idoneità temporanea”** quando il Ser.T. certifica l'assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope ma con riscontrato uso di (.....); in tal caso, per la durata della non idoneità temporanea (6 mesi), il dipendente verrà sottoposto a test tossicologici e gli sarà riconosciuto, previa richiesta dell'interessato, il trattamento di cui all'art. 24 All. A R.D. 148/1931. Quanto descritto non troverà applicazione in caso di recidiva.
 - **“non idoneità definitiva”** quando il Ser.T. certifica la presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope; in tal caso il dipendente potrà attivare la richiesta per sottoporsi ad un programma terapeutico e riabilitativo trovando l'applicazione dei benefici di legge ai sensi dell'art. 124 D.P.R. 309/90, art. 13 A.N. del 2.10.1989 e art. 5 A.N. del 11.04.1995. Al termine del periodo di recupero, il dipendente verrà sottoposto da parte del medico competente ad un monitoraggio cautelativo per un periodo di 6 mesi (cfr. p.to precedente) durante il quale i test dovranno risultare sempre negativi ai fini della riammissione in servizio.
- e. Effettuato il test di conferma in caso di negatività, il medico competente emetterà un giudizio di idoneità alla mansione e pertanto il lavoratore sarà riammesso in servizio.
- Durante il periodo che intercorre tra gli accertamenti di I livello (con esito positivo) e il test di conferma, il dipendente viene posto in “ferie d'ufficio” (cfr. p.to b) che verranno restituite qualora, successivamente al test di conferma del primo esito positivo, dovesse accertarsi l'effettiva negatività del test.

Art.3

Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver fornito motivata giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa (dalla retribuzione e dal servizio) dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 gg.

Inoltre si specifica che i successivi accertamenti di primo livello dovranno tener conto della precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore a 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 gg successivi o ad osservazione di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Quanto previsto dal presente accordo non si applica nel caso in cui l'accertamento sanitario in parola sia effettuato in costanza di incidente con colpa nel qual caso troveranno applicazione le normative legislative e regolamentari vigenti.

Le Parti convengono che il presente accordo avrà validità a decorrere dal 01/06/2022 e che si incontreranno entro il 30 settembre p.v., per verificarne la corretta applicazione.

p. Atac SpA



p. OO.SS.

